

**ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24
OTTOBRE 1995, N.75 E S.M.I. RELATIVA AI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER
IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE**

Indice

Sezione 1)	PRINCIPI GENERALI.....	2
Art. 1.01)	Ambito di applicazione e finalità degli interventi.....	2
Art. 1.02)	Soggetto coordinatore regionale	2
Art. 1.03)	Soggetti beneficiari	2
Art. 1.04)	Indirizzi generali sulla predisposizione dei progetti	3
Art. 1.05)	Forme associative	3
Sezione 2)	PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	5
Art. 2.01)	Domanda di contributo	5
Art. 2.02)	Documentazione da allegare alla domanda nel caso di interventi di analisi e studio (1° anno di attività) 5	
Art. 2.03)	Documentazione da allegare alla domanda nel caso di interventi di lotta (dal 2° anno di attività).....	6
Sezione 3)	VERIFICA DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.....	8
Art. 3.01)	Strategie di lotta ammissibili	9
Art. 3.02)	Affidamento dei lavori ed esecuzione degli interventi.....	10
Art. 3.03)	Sicurezza dei mezzi e degli operatori delle ditte appaltatrici del servizio di disinfestazione.....	11
Art. 3.04)	Documentazione da produrre per l'erogazione dell'acconto per le attività di lotta e acquisto macchinari e strumentazioni specifiche.	11
Art. 3.05)	Documentazione da produrre per l'erogazione dell'acconto per le attività di mappatura, realizzazione e gestione reti di rilevamento e archivi dati, sperimentazione, e divulgazione).	12
Art. 3.06)	Documentazione da produrre per l'erogazione del saldo per le attività di lotta, l'acquisto di macchinari e strumentazioni specifiche, le attività di mappatura, realizzazione e gestione reti di rilevamento e archivi dati, sperimentazione, e divulgazione.	12
Art. 3.07)	Pareri e verifica per l'erogazione a saldo dei contributi.....	13
Allegato 1	Domanda di contributo	14

Sezione 1) PRINCIPI GENERALI

Art. 1.01) *Ambito di applicazione e finalità degli interventi*

Tali istruzioni intendono fornire indicazioni cogenti per l'applicazione della Legge regionale n. 75 del 24 ottobre 1995 che prevede gli interventi di lotta integrata alle zanzare, siano essi interventi di analisi e studio che di disinfestazione, anche attraverso l'introduzione di nuove tecniche di lotta di comprovata efficacia, di informazione e di divulgazione, di acquisto di strumenti e macchinari speciali.

Le presenti istruzioni si applicano a tutti gli interventi oggetto di finanziamento regionale ai sensi della L.R. n. 75 del 24 ottobre 1995.

In particolare, si distinguono:

- interventi in aree prioritarie individuate dalla Giunta regionale in applicazione all'art. 8 bis della Legge regionale n. 75 del 24 ottobre 1995, le quali saranno oggetto di appositi piani di lotta regionali unitari,
- interventi in aree non prioritarie, in base alle richieste effettuate da soggetti beneficiari di cui all'art. 1.03 delle presenti istruzioni.

L'individuazione delle aree prioritarie viene proposta dal soggetto coordinatore regionale ed approvata dalla Giunta regionale.

Art. 1.02) *Soggetto coordinatore regionale*

Ai sensi della L.R. 75/95, come modificata dalla L.R. n. 35 del 13 novembre 2006, la Giunta regionale può nominare un soggetto coordinatore regionale, incaricato della gestione di attività di carattere generale relative a iniziative riguardanti gli interventi di lotta alle zanzare.

In particolare, il soggetto coordinatore si occupa:

- dell'elaborazione di un accordo di programma con gli enti locali interessati riguardante il programma regionale di lotta alle zanzare;
- dell'attuazione del programma regionale di lotta alle zanzare;
- della gestione diretta dei piani di lotta regionali unitari nelle aree prioritarie e delle relative attività di ricerca e sviluppo;
- della predisposizione delle linee tecniche e metodologiche per l'attuazione dei programmi di lotta locali, comprese le modalità di archiviazione dei dati da essi derivanti e di calcolo del numero congruo di tecnici di campo necessari;
- della redazione dei pareri tecnico-scientifici sui programmi di lotta presentati dagli Enti richiedenti (vedi art. 2.04);
- della gestione diretta degli eventuali programmi di lotta locali che gli Enti richiedenti delegano alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art.3 della L.R. 75/95 (vedi art. 1.03);
- della redazione dei pareri tecnico-scientifici sui consuntivi dei programmi di lotta presentati dagli Enti proponenti (vedi art. 3.07);
- del controllo dell'operato dei soggetti terzi coinvolti nelle attività di lotta (tecnici, ditte, ecc.).

Art. 1.03) *Soggetti beneficiari*

Soggetti beneficiari possono essere Amministrazioni Comunali, Consorzi o Associazioni di Amministrazioni Comunali, Amministrazioni Provinciali o altri Enti Pubblici che compiono tutte le operazioni tecnico-amministrative occorrenti alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla L.R. 75/95 e delle presenti istruzioni, nonché sulla base di quanto definito dalla deliberazione regionale di finanziamento.

I soggetti beneficiari, operando in qualità di Enti richiedenti, debbono predisporre una domanda di contributo (vedi art. 2.01) e, contestualmente, indicare se, in caso di approvazione della stessa, intendono attuare direttamente il programma di lotta o richiederne l'attuazione alla Regione, ai sensi dell'art.3 della L.R.75/95.

Art. 1.04) *Indirizzi generali sulla predisposizione dei progetti*

In applicazione dell'art.2 della L.R. 75/95, gli Enti richiedenti presentano al soggetto coordinatore regionale, e in copia all'Amministrazione Regionale, i progetti descrittivi dell'iniziativa di lotta alle zanzare, mirati alla tutela della salute dei cittadini e al miglioramento della qualità della vita oltre che alla valorizzazione ecologica, culturale e turistica delle zone maggiormente infestate dalle zanzare.

In tale ottica gli interventi di disinfestazione saranno basati prevalentemente sull'utilizzo di metodi a basso impatto ambientale, anche innovativi, di cui siano riconosciute insieme all'efficacia anche la non nocività per l'uomo e l'ambiente.

L'iniziativa sarà articolata nelle seguenti due fasi di intervento da considerarsi in successione:

a) nel primo anno di attività, analisi e studio dei territori infestati da zanzare, da eseguirsi attraverso la mappatura dei focolai di sviluppo larvale, la realizzazione di una rete di rilevamento delle infestazioni di adulti di zanzara (mediante la gestione, almeno settimanale, di trappole attrattive standard ad anidride carbonica e la determinazione delle specie catturate nel periodo Aprile-Settembre per almeno 18 settimane) e/o di uova di zanzara tigre. Tutti i dati raccolti andranno archiviati secondo le modalità previste dal soggetto coordinatore regionale.

b) a partire dal secondo anno di attività, realizzazione degli interventi di disinfestazione, da eseguirsi, sulla base delle rilevazioni di campo condotte dai Tecnici di Campo (T.C.) sotto la responsabilità del Referente Tecnico-scientifico (R.T.S.), attestanti la presenza degli stadi larvali nei focolai di infestazione censiti.

Parallelamente, saranno attivate le reti di monitoraggio per le zanzare adulte e/o per le uova di zanzara tigre, tenendo per quanto possibile invariata la posizione delle stazioni di cattura, al fine di contenere al minimo la variabilità ambientale dei dati ottenuti.

L'elaborazione dei progetti relativi alle iniziative ammesse a contributo previsti agli artt. 2 e 5 della L.R.75/95 dovrà essere affidata ad un'idonea figura professionale di cui gli Enti richiedenti dovranno dotarsi, scegliendola sulla base delle esperienze acquisite nella materia specifica.

Tale scelta è operata con le modalità riportate all'art. 3.02 "Affidamento dei lavori ed esecuzione degli interventi".

Gli Enti beneficiari promuoveranno anche attività di informazione e coinvolgimento della popolazione aventi per oggetto gli obiettivi del programma di lotta, i metodi di intervento, i risultati attesi e quelli ottenuti. Tutto il materiale prodotto (manifesti, volantini, spot pubblicitari, ecc.) dovrà contenere la dicitura: "Con il contributo della Regione Piemonte ai sensi della LR 75/95".

Art. 1.05) *Forme associative*

Nel caso in cui i territori degli Enti richiedenti siano limitrofi o confinanti tra loro, è necessario che gli Enti stessi si associno nelle forme previste dalla legge, al fine di ottimizzare i costi di gestione e i risultati ottenibili.

Nel caso di cui all'art. 3, comma 1 bis, della L.R.75/95, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione, il soggetto coordinatore potrà scegliere di accorpare più territori per gli aspetti gestionali, quali l'affidamento degli incarichi professionali a R.T.S. e T.C., degli incarichi per la disinfestazione, delle forniture di prodotti, ecc.

Sulla base dei dati territoriali specifici e delle metodiche di lotta più appropriate alle caratteristiche territoriali, il soggetto coordinatore indicherà le dimensioni ottimali dell'area di progetto cui gli Enti richiedenti dovranno attenersi.

E' opportuno inoltre che i soggetti richiedenti il cui territorio sia compreso o confinante con aree protette verifichino la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione con gli Enti Parco stessi, al fine di razionalizzare l'uso delle risorse strumentali e professionali, nella direzione di interventi sempre più rispettosi dell'ambiente.

Sezione 2) PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 2.01) Domanda di contributo

Le richieste di contributo saranno formulate utilizzando l'apposito modulo di domanda, allegato alle presenti istruzioni.

La concessione dei finanziamenti è effettuata con provvedimento regionale a seguito di valutazione delle richieste di finanziamento.

L'Amministrazione Regionale si riserva di ammettere a contributo solo i progetti rispondenti ai parametri riportati all'art. 2.04 "Requisiti per la concessione del contributo regionale".

Art. 2.02) Documentazione da allegare alla domanda nel caso di interventi di analisi e studio (1° anno di attività)

In applicazione dell'art. 4, comma 1 della L.R. 75/95, l'Ente richiedente il contributo presenterà, al soggetto coordinatore regionale, entro il termine del 15 ottobre dell'anno precedente i seguenti elaborati:

- 1) deliberazione dell'Organo competente, esecutiva ai sensi di legge, di individuazione di idonea figura professionale responsabile dell'elaborazione del progetto tecnico-economico presentato;
- 2) progetto di fattibilità corredato da:
 - a) copia cartacea ed informatizzata, sulla base del modello predisposto dal soggetto coordinatore regionale, di relazione illustrativa sul territorio di progetto inerente alle caratteristiche ambientali, idrografiche, di uso dei suoli, climatiche, atte a fornire un quadro di riferimento dei possibili fattori che influenzano lo sviluppo dei Culicidi;
 - b) copia cartacea ed informatizzata sulla base del modello predisposto dal soggetto coordinatore regionale del progetto tecnico-economico che espliciti nel dettaglio le modalità attuative di analisi e studio da eseguirsi sul territorio quali:
 - il periodo e le frequenze di campionamento larvale,
 - il periodo e la frequenza di gestione delle trappole ad anidride carbonica per il monitoraggio adulti o/e delle ovitrappole,
 - il numero dei tecnici di campo necessari e le ore/uomo,
 - la strumentazione necessaria ed i relativi costi di acquisizione;
 - il materiale bibliografico di riferimento;
- 3) deliberazione dell'Organo competente, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto tecnico-economico presentato, unitamente al piano economico finanziario da cui si evinca l'avvenuto impegno della quota parte spettante all'Ente richiedente;
- 4) copia conforme all'originale dell'atto che regola i rapporti tra gli Enti richiedenti, nel caso in cui siano adottate forme associative, di cooperazione o accordi di programma previsti dalla D.lgs. 267/2000, Capo 5;
- 5) parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio, sul progetto presentato, con particolare riferimento alle eventuali problematiche

di origine sanitaria, alla idoneità dei prodotti, alle misure precauzionali da adottarsi.

Art. 2.03) Documentazione da allegare alla domanda nel caso di interventi di lotta (dal 2° anno di attività)

In applicazione dell'art. 4, comma 1 della L.R. 75/95, l'Ente richiedente il contributo presenterà entro il termine del 15 ottobre dell'anno precedente i seguenti elaborati:

- 1) deliberazione dell'Organo competente, esecutiva ai sensi di legge, di individuazione di idonea figura professionale responsabile dell'elaborazione del progetto tecnico-economico presentato;
- 2) copia cartacea ed informatizzata sulla base del modello predisposto dal soggetto coordinatore regionale del progetto tecnico-economico che espliciti nel dettaglio le modalità che si intendono attuare nella conduzione della campagna di lotta sul territorio quali:
 - il tipo, il numero ed il relativo costo delle squadre operative necessarie per la conduzione della lotta (i calcoli dovranno essere basati sui dati di campo regolarmente archiviati secondo le indicazioni del soggetto coordinatore relativamente alla tipologia e al computo metrico della superficie dei focolai censiti);
 - i tipi e le quantità dei prodotti insetticidi larvicidi ed eventualmente adulticida necessari;
 - il periodo e le frequenze di campionamento larvale;
 - il periodo e la frequenza di gestione delle trappole ad anidride carbonica per il monitoraggio adulti e/o delle ovitrappole;
 - il numero dei tecnici di campo necessari e le ore/uomo (il calcolo dovrà essere basato sulle indicazioni date dal soggetto coordinatore regionale);
 - la strumentazione necessaria ed i relativi costi di acquisizione;
 - il materiale bibliografico di riferimento;
 - la descrizione dell'attività divulgativa ed i relativi costi;
 - la descrizione dell'eventuale attività di sperimentazione (si ricorda che la sperimentazione deve avere carattere strettamente applicativo e riguardare metodi, tecniche e prodotti di comprovata efficacia ed a basso impatto ambientale, così come richiesto nell'art. 2, comma 2 della L.R.75/95) con i relativi riferimenti bibliografici a supporto della proposta.
- 3) copia cartacea ed informatizzata sulla base del modello predisposto dal soggetto coordinatore regionale della relazione tecnica preliminare e risultati conseguiti relativamente all'ultimo anno di attività;
- 4) copia conforme all'originale di deliberazione dell'Organo competente, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto tecnico-economico presentato, unitamente al piano economico finanziario da cui si evinca l'avvenuto impegno della quota parte spettante da parte dell'Ente richiedente;
- 5) copia conforme all'originale dell'atto che regola i rapporti tra gli Enti richiedenti, nel caso in cui siano adottate forme associative, di cooperazione o accordi di programma previsti dalla D.lgs. 267/2000 Capo 5;
- 6) parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio, sul progetto presentato, con particolare riferimento alle eventuali problematiche

di origine sanitaria, alla idoneità dei prodotti, alle misure precauzionali da adottarsi nelle operazioni di disinfestazione.

Art. 2.04) *Requisiti per la concessione del contributo regionale*

Le procedure amministrative di verifica delle domande, di riparto dei fondi e di erogazione delle somme vengono svolte dalla Direzione Sanità, acquisiti i pareri e le valutazioni dei competenti Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed acquisito un parere tecnico-scientifico da parte del soggetto coordinatore regionale.

Il soggetto coordinatore regionale esprimerà un parere scritto sulle domande di contributo e relativi elaborati progettuali, valutando in particolare che il loro contenuto presenti requisiti tecnico-scientifici ed economici congrui per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle infestazioni, in particolare sulla base dei seguenti requisiti:

- livello del rischio sanitario;
- livello del disagio preesistente;
- riduzione dei livelli di infestazione.

La concessione del contributo è subordinata al parere favorevole espresso dal soggetto coordinatore regionale.

La Direzione Sanità provvederà annualmente a trasmettere alla Giunta Regionale, in allegato alla deliberazione di approvazione dei progetti e di finanziamento degli stessi una relazione predisposta dal soggetto coordinatore regionale nella quale dovranno emergere i risultati di efficacia dei trattamenti sulla base della riduzione dei livelli di infestazione che emergono dai dati raccolti dalle reti di monitoraggio.

In particolare saranno ammessi a contributo per le attività di lotta esclusivamente i progetti che abbiano fatto registrare al primo anno di analisi e studio il superamento di una soglia minima d'ingresso (SMI) per almeno 4 settimane nell'arco stagionale.

La SMI è da considerarsi superata quando il coefficiente di molestia (CM), calcolato come segue, raggiunge o supera il valore di 1,20:

$$CM = \log (A + B^{0,70} + C^{0,61} + 1)$$

Dove:

A = numero totale di femmine di zanzara del gruppo di nocività elevata (*Aedes* spp., *Ochlerotatus* spp.)

B = numero totale di femmine di zanzara del gruppo di nocività media (*Anopheles* spp., *Coquillettidia* spp., *Culex modestus*)

C = numero totale di femmine di zanzara del gruppo di nocività bassa (*Culiseta* spp., *Culex pipiens*)

Tale soglia non sarà applicata solo nel caso in cui, su richiesta del soggetto coordinatore regionale, il Servizio Regionale per le Malattie Infettive (SeReMI) esprima un giudizio positivo sulla priorità alla lotta per motivi di carattere sanitario.

Sezione 3) ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

Art. 3.01) Strategie di lotta ammissibili

Sono da considerarsi ammissibili a finanziamento tutte le forme di prevenzione e lotta di comprovata efficacia e prive di ricadute negative sull'ambiente e sulla salute pubblica.

Saranno da preferire, laddove possibile, sistemi di lotta sia biologica sia integrata che facciano salve le norme nazionali ed europee vigenti in materia.

In ogni caso il finanziamento regionale è sottoposto ai pareri favorevoli del soggetto coordinatore regionale e del SISP dell'ASL competente per territorio.

Potranno anche essere ammesse a finanziamento attività di ricerca e sperimentazione applicate e strettamente finalizzate al miglioramento delle capacità di lotta, purché supportate da idonei riferimenti bibliografici.

Nel caso occorra affrontare valutazioni e problematiche specifiche relativamente all'applicazione della L.R.75/95 l'Amministrazione regionale potrà dotarsi di organi scientifici consultivi.

In questo quadro il ricorso alla lotta contro gli adulti è da considerarsi una soluzione adottabile in tempi brevi e inserita all'interno di una logica di lotta integrata che prevede un impegno permanente e costante nel corso della stagione favorevole per la localizzazione, il controllo in continuo e il trattamento, se opportuno, dei focolai di sviluppo larvale mediante metodi larvicidi, laddove non sia addirittura possibile l'eliminazione del focolaio, che rappresenta in ogni caso la soluzione preferibile.

Il contenimento degli adulti dovrà invece essere attuato solo nel caso in cui venga superata la soglia di tolleranza (ST) prestabilita e valutata con le tecniche di monitoraggio standard sviluppate.

In ogni caso l'attivazione di questi interventi dovrà avvenire, d'intesa con l'ASL, in ambiti e tempi ben definiti che consentano un'approfondita e completa valutazione di efficacia e delle ricadute ambientali dei prodotti utilizzati.

La ST è da considerarsi superata quando il coefficiente di molestia (CM), calcolato come sopra (vedi art. 2.04), raggiunge o supera il valore di 1,60.

Sarà quindi cura del RTS di progetto programmare e dare corso all'intervento adalticida nei seguenti casi:

- se la soglia di tolleranza è stata superata nell'ultima cattura disponibile dalla trappola più vicina all'area che si intende sottoporre ad intervento adalticida (oppure in seguito a valutazione puntuale con trappola supplementare posta nell'area interessata);
- nel caso sia necessario proteggere manifestazioni pubbliche di rilevanza, se la soglia di tolleranza è stata superata nell'ultima cattura disponibile dalla trappola più vicina all'area che si intende sottoporre ad intervento adalticida (oppure in seguito a valutazione puntuale con trappola supplementare posta nell'area interessata);
- nel caso in cui il Servizio Regionale per le Malattie Infettive (SeReMI) abbia espresso un giudizio positivo sulla priorità alla lotta per motivi di carattere sanitario.

Tali interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a seconda della situazione l'intervento adalticida dovrà essere condotto a partire da una o due sere prima la data d'inizio della manifestazione, interessando l'area verde limitrofa e comunque sospeso durante la presenza del pubblico;

- la cittadinanza dovrà essere avvisata circa la data e l'ora del trattamento a mezzo altoparlante e/o affissione di avvisi pubblici e l'area da sottoporre a trattamento dovrà essere preventivamente sgomberata da persone;
- si dovranno utilizzare esclusivamente formulati a base di piretrine o piretroidi regolarmente registrati come PMC;
- gli operatori dovranno aver cura di non interessare durante il trattamento colture alimentari sia di tipo agricolo che ortivo;
- il trattamento dovrà essere effettuato durante le ore notturne quando la temperatura dell'aria è più bassa e l'umidità relativa più alta nonché in assenza di vento (nel caso di brezza con raffiche superiori ai 3 m/s l'intervento dovrà essere sospeso);
- gli interventi adulticidi devono essere inseriti nel progetto tecnico-economico a cura del RTS e debitamente autorizzati dal SISP dell'ASL competente per territorio.

Art. 3.02) Affidamento dei lavori ed esecuzione degli interventi

Per l'individuazione delle figure professionali di Referente Tecnico-Scientifico (R.T.S.) e di Tecnico di Campo (T.C.) si applicano le procedure previste dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici, con particolare attenzione alle regole generali sulla trasparenza e pubblicità delle attività della Pubblica Amministrazione.

Pertanto per l'affidamento dei suddetti incarichi l'Ente beneficiario procederà dando adeguata pubblicità ai bandi di gara o procedure di selezione.

L'incarico deve essere sempre affidato "ad personam" anche nel caso di professionisti associati. Il cambio del professionista incaricato con un altro professionista, appartenente ad associazione o studio professionale, non è ammissibile risultando quindi necessario che l'ente provveda a nuova procedura di incarico.

Per la definizione del numero di T.C. congruo con l'estensione e le caratteristiche del territorio di progetto si procederà secondo le indicazioni fornite dal soggetto coordinatore regionale.

Gli incarichi professionali potranno essere oggetto di rinnovo per più anni nel caso in cui l'ambito territoriale di progetto rimanga invariato ed i professionisti abbiano fornito buona prova nell'espletamento delle funzioni a loro affidate.

Gli incarichi professionali non potranno essere oggetto di rinnovo nel caso in cui:

- sia previsto un aumento di compenso dei professionisti o collaboratori
- l'ambito territoriale di progetto subisca un aumento uguale o superiore al 30%
- i professionisti o collaboratori non abbiano fornito buona prova nell'espletamento delle funzioni a loro affidate.

Per quanto riguarda la fase di stesura dell'elaborato progettuale relativo al primo anno di attività, l'Ente richiedente il finanziamento procederà con incarico professionale specifico con costi a totale carico dell'Ente stesso. Questo incarico non costituirà titolo preferenziale per l'ottenimento dell'incarico di R.T.S. nella successiva stagione operativa.

Nel caso di delega alla Regione dell'attuazione degli interventi, il soggetto coordinatore regionale incaricato della gestione degli stessi, dovrà comunque procedere alla selezione di idonee figure tecniche nel rispetto delle norme vigenti in materia, ma potrà decidere di accorpate più territori anche afferenti a diversi programmi di lotta locali al fine di ottimizzare le risorse a disposizione. Gli eventuali accorpamenti dovranno essere fatti secondo le priorità della lotta e le caratteristiche territoriali dei progetti in modo da utilizzare al meglio il personale tecnico.

L'appalto relativo all'esecuzione materiale delle attività di disinfestazione sarà aggiudicato nell'osservanza delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici.

Non è ammesso l'incarico diretto anche nei confronti di Aziende o Società controllate o partecipate dall'Ente beneficiario al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente.

L'Ente beneficiario, qualora disponga di personale alle proprie dipendenze con competenze tecniche o operative idonee a garantire l'esecuzione delle attività previste, potrà gestire direttamente il servizio purché i relativi oneri non siano contabilizzati a carico dell'Amministrazione regionale.

L'Ente beneficiario che abbia la necessità di acquistare prodotti, materiali, macchinari ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività progettuali dovrà procedere all'aggiudicazione delle forniture nelle forme e con le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 3.03) Sicurezza dei mezzi e degli operatori delle ditte appaltatrici del servizio di disinfestazione

Nel caso di appalto del servizio l'Ente appaltante si configura quale committente o datore di lavoro nei confronti della ditta appaltatrice ed ha quindi l'obbligo a) dell'informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i lavoratori debbono operare, b) della cooperazione e coordinamento con la ditta nell'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza (D.lgs. 81/2008).

Art. 3.04) Documentazione da produrre per l'erogazione dell'acconto per le attività di lotta e acquisto macchinari e strumentazioni specifiche.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 bis della L.R.75/95, in applicazione dell'art.6, punto a-1 della medesima legge, l'erogazione dell'acconto, a favore degli Enti beneficiari che non hanno delegato la Regione, per le attività di lotta alle zanzare e acquisto macchinari e strumentazioni specifiche sarà effettuata nella misura del 70% del contributo regionale alla presentazione della seguente documentazione:

- 1) certificato di inizio attività a firma del RTS e del legale rappresentante dell'Ente beneficiario attestante che gli interventi sono iniziati entro la data del 15 Aprile;
- 2) copia della deliberazione dell'organo competente, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di lotta alle zanzare;
- 3) copia della deliberazione dell'organo competente, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del contratto relativo al servizio di lotta alle zanzare attestante che la Ditta appaltatrice era a disposizione entro la data del 15 Aprile;
- 4) copia della deliberazione dell'organo competente, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dei contratti professionali per le mansioni di RTS e TC;
- 5) copia dell'eventuale deliberazione dell'organo competente, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del capitolato d'appalto per l'acquisto di macchinari e strumentazioni specifiche;
- 6) copia dell'eventuale deliberazione dell'organo competente, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dei contratti di acquisto di macchinari e strumentazioni specifiche;
- 7) copia della deliberazione dell'organo competente, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del capitolato d'appalto per le forniture di prodotti;

- 8) copia della deliberazione dell'organo competente, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dei contratti di fornitura dei prodotti.

Art. 3.05) Documentazione da produrre per l'erogazione dell'acconto per le attività di mappatura, realizzazione e gestione reti di rilevamento e archivi dati, sperimentazione, e divulgazione).

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 bis della L.R.75/95, in applicazione dell'art.6 punto b-1 della L.R.75/95, l'erogazione dell'acconto agli Enti beneficiari che non hanno delegato la Regione, per le attività di mappatura, realizzazione e gestione reti di rilevamento e archivi dati, sperimentazione, e divulgazione sarà effettuata nella misura del 50% della somma a carico della Regione alla presentazione della seguente documentazione:

- 1) certificato di inizio attività a firma del RTS e del legale rappresentante dell'Ente beneficiario attestante che gli interventi sono iniziati entro la data del 15 aprile;
- 2) copia della deliberazione dell'organo competente, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dei contratti professionale per le mansioni di RTS e TC;
- 3) copia di eventuali deliberazioni dell'Organo competente, esecutive ai sensi di legge, di approvazione del contratto di acquisto dei materiali dedicati alla realizzazione delle attività di mappatura, di gestione reti di rilevamento e archivi dati, di sperimentazione e divulgazione.

Art. 3.06) Documentazione da produrre per l'erogazione del saldo per le attività di lotta, l'acquisto di macchinari e strumentazioni specifiche, le attività di mappatura, realizzazione e gestione reti di rilevamento e archivi dati, sperimentazione, e divulgazione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 bis della L.R.75/95, in applicazione dell'art.6, punto a-2 e punto b-2 della L.R. 75/95, l'erogazione del saldo agli Enti beneficiari che non hanno delegato la Regione, per le attività di lotta alle zanzare e acquisto macchinari e strumentazioni specifiche, corrispondente al 30% della somma a carico della Regione, e per le attività di mappatura, realizzazione e gestione reti di rilevamento e archivi dati, sperimentazione, e divulgazione, corrispondente al 50% della somma a carico della Regione, sarà effettuata alla presentazione della seguente documentazione:

- 1) deliberazione dell'Organo competente, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della documentazione di contabilità finale includente ogni spesa sostenuta per la conduzione delle attività conformemente a quanto previsto in fase progettuale, sottoscritta dal RTS;
- 2) copia conforme all'originale degli atti di contabilità finale, quali l'idonea documentazione fiscale attestante l'ammontare dei pagamenti effettuati nei confronti delle imprese aggiudicatrici dei lavori di disinfezione, delle ditte fornitrici dei prodotti e materiali, compresi gli strumenti e i macchinari speciali, le pubblicazioni realizzate, i contratti professionali e ogni altra spesa sostenuta;
- 3) copia cartacea ed informatizzata conformi all'originale della relazione tecnica redatta a cura del RTS completa di tutte le informazioni ed i dati raccolti nel corso della campagna di lotta;
- 4) deliberazione dell'Organo competente di approvazione della relazione tecnica redatta a cura del RTS;

- 5) Dichiarazione del legale responsabile dell'Ente beneficiario attestante il rispetto del progetto autorizzato.

La data entro la quale deve essere inviata la documentazione tecnica sulla base delle indicazioni del soggetto coordinatore regionale è fissata nel 31 dicembre dell'anno di attività.

La data entro la quale deve essere inviata la documentazione amministrativa e contabile è fissata nel 31 gennaio dell'anno successivo a quello di attività.

In caso di ritardo nella presentazione o di mancata presentazione della documentazione, l'Amministrazione regionale provvederà alla revoca del finanziamento.

Art. 3.07) *Pareri e verifica per l'erogazione a saldo dei contributi*

L'Amministrazione regionale provvederà ad erogare le somme a saldo spettanti acquisito un parere tecnico-scientifico da parte del soggetto coordinatore regionale, il quale valuterà che l'attività svolta sia stata conforme a quella programmata e approvata e che le scelte tecnico-operative siano state indirizzate al buon esito della lotta alle zanzare, così come previsto dall'art.6, comma 2.

L'erogazione del saldo è subordinata al parere favorevole espresso dal soggetto sopra indicato.

Come espresso nell'art.6, comma 3, nel caso in cui le attività effettivamente documentate risultino inferiori a quelle preventivate il contributo regionale sarà ridotto di conseguenza.

